



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
PISA

**REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA
PREDISPOSIZIONE DI CLAUSOLE-TIPO O CONTRATTI-TIPO TRA
IMPRESE, LORO ASSOCIAZIONI E ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI
INTERESSI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI E DEL SERVIZIO DI
CONTROLLO SULLA PRESENZA DI CLAUSOLE INIQUE INSERITE NEI
CONTRATTI.**

Approvato con delibera del Consiglio Camerale n.5 del 10 marzo 2003



TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di promozione della predisposizione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché il servizio di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nell'ambito di regolamentazioni predisposte da imprese o loro associazioni con sede legale nella provincia di Pisa
2. La finalità del servizio consiste nel disciplinare in modo uniforme la generalità dei rapporti fra imprese e fra imprese e consumatori in relazione alla cessione di beni o alla prestazione di servizi.
3. Tale Regolamento è adottato ai sensi dell'art.2, comma 4, lettere b) e c) della Legge n.580/93.

Articolo 2

Definizioni

Nel presente Regolamento l'espressione:

- a) "Legge n.580/93" designa la Legge 29.12.1993, n.580 "Riordinamento delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura";
- b) "consumatore" designa la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- c) "professionista" designa la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi;
- d) "clausole vessatorie" designa le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
- e) "clausole inique" designa le clausole inserite nei contratti tra imprese e nei contratti tra imprese e consumatori che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
- f) "Camera di commercio" designa la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Pisa;
- g) "Commissione" designa la Commissione di Regolazione del Mercato di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

Articolo 3

Attività

1. La Camera di commercio procede alla promozione della predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti con sede legale nella provincia di Pisa.
2. La Camera di commercio procede, altresì, alla rilevazione della iniquità delle clausole contrattuali predisposte da imprese e loro associazioni con sede legale nella provincia di Pisa.
3. La Camera di commercio si riserva di esaminare contratti-tipo e clausole contrattuali predisposte da imprese e loro associazioni con sede legale in una provincia diversa da quella di Pisa, purché trattasi di contratti-tipo e clausole contrattuali ampiamente diffusi ed utilizzati nei rapporti con i consumatori della circoscrizione provinciale di Pisa.

Articolo 4

Commissione di Regolazione del Mercato

1. La Camera di commercio, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, si avvale di una commissione tecnica denominata "Commissione di Regolazione del Mercato".
2. La Commissione, nominata dalla Giunta Camerale, dura in carica tre anni ed è composta:
 - a) dal Responsabile della tutela della fede pubblica e del consumatore, che la presiede;
 - b) da due esperti in materia di diritto e di tecnica contrattuale.
3. I membri di cui al comma 2, lettera b), possono essere riconfermati.
4. La Giunta Camerale, nei casi di particolare complessità e a seconda delle esigenze, può provvedere alla nomina di consulenti tecnici esterni, scelti di volta in volta in base al settore di pertinenza.
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un addetto dell'ufficio.

TITOLO II

Procedimento relativo al servizio di promozione della predisposizione di contratti-tipo

Articolo 5

Avvio del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato su istanza delle associazioni di imprese e/o dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti che abbiano interesse.
2. Sono considerati soggetti interessati:
 - a) le associazioni di imprese che fanno uso o intendono fare uso delle condizioni generali di contratto oggetto del procedimento;
 - b) le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti portatrici di un interesse diretto alle condizioni generali di contratto oggetto del procedimento.
3. Le richieste di cui al comma precedente saranno prese in considerazione ove contengano:
 - l'indicazione del nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del soggetto richiedente e del suo eventuale rappresentante;
 - l'indicazione del domicilio eletto per la ricezione degli atti concernenti il procedimento;
 - copia delle condizioni generali di contratto di cui si chiede l'esame;
 - lettera di incarico, procura o riferimento a procura generale nel caso in cui il richiedente sia un'impresa che agisce per mezzo di rappresentante.

Articolo 6

Istruttoria

1. Il Responsabile della tutela della fede pubblica e del consumatore invia ai soggetti interessati apposita comunicazione circa l'inizio del procedimento invitandoli a presentare i contratti già in uso, l'eventuale proposta di contratto che si intende adottare, documenti integrativi ed eventuali richieste.
2. Il Responsabile della tutela della fede pubblica e del consumatore acquisisce tutti gli elementi di fatto e di diritto che ritiene necessari ai fini dell'istruzione del procedimento avviando, se del caso, un gruppo di lavoro con i soggetti interessati.
3. Entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 5, il Responsabile della tutela della fede pubblica e del consumatore trasmette alla Commissione la relazione avente ad oggetto le risultanze dell'istruttoria.

Articolo 7

Parere della Commissione

1. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno, può incaricare il Responsabile della tutela della fede pubblica e del consumatore circa l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione e può decidere di ascoltare le associazioni che ne hanno fatto richiesta.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, le convocazioni sono trasmesse alle associazioni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Delle dichiarazioni rese e di tutte le riunioni svolte dalla Commissione è redatto un verbale sottoscritto dai presenti.
4. Entro sessanta giorni dalla consegna della relazione di cui all'articolo 6, comma 3, la Commissione esprime il proprio parere motivato sui contratti-tipo e/o clausole contrattuali sottoposti al suo esame.
5. Il parere sui contratti-tipo e/o clausole contrattuali espresso dalla Commissione, viene trasmesso al Dirigente per l'emanazione del provvedimento di cui al successivo articolo 8.

Articolo 8

Provvedimento del Dirigente

1. Entro trenta giorni dalla trasmissione del parere della Commissione, il Dirigente adotta con propria determinazione il provvedimento relativo all'utilizzo dei contratti-tipo e/o clausole contrattuali.
2. Il Dirigente, prima dell'adozione del provvedimento, qualora lo ritenga opportuno, può rinviare alla Commissione il parere trasmesso per un ulteriore approfondimento limitatamente agli aspetti di pura legittimità.
3. Nei quindici giorni successivi, il provvedimento di cui al comma 1 è notificato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutte le associazioni che hanno partecipato al procedimento con l'invito a promuovere l'utilizzo del contratto tipo e/o clausole contrattuali proposte.

TITOLO III

Procedimento relativo al servizio di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti

Articolo 9

Avvio del procedimento

1. Il procedimento di controllo può essere attivato:
 - a) d'ufficio a seguito degli elementi emersi nell'ambito di indagini conoscitive di natura generale condotte dalla Camera di Commercio o su segnalazione di consumatori o loro associazioni o associazioni di categoria.
 - b) su richiesta dell'impresa o dell'associazione di imprese interessate, mediante compilazione di apposito modulo di domanda allegato al presente Regolamento. L'impresa o l'associazione di imprese, in tal caso, comunicano volontariamente le condizioni generali di contratto di cui fanno uso o hanno intenzione di far uso;
2. Sono considerati soggetti interessati al servizio:
 - a) le imprese, i consumatori o loro associazioni che fanno uso o intendono fare uso delle clausole contrattuali da esaminare e che abbiano interesse al controllo delle medesime;
 - b) qualunque altro soggetto, portatore di interessi individuali o collettivi, pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, aventi un interesse diretto, immediato ed attuale al controllo avviato.
3. Le richieste di cui al comma precedente saranno prese in considerazione ove contengano:
 - l'indicazione del nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del soggetto richiedente e del suo eventuale rappresentante;
 - l'indicazione del domicilio eletto per la ricezione degli atti concernenti il procedimento;
 - copia delle condizioni generali di contratto di cui si chiede l'esame;
 - lettera di incarico, procura o riferimento a procura generale nel caso in cui il richiedente sia un'impresa che agisce per mezzo di rappresentante.
4. Le segnalazioni saranno prese in considerazione ove contengano, in aggiunta ai requisiti di cui sopra:

- a) l'indicazione degli elementi necessari all'identificazione dell'impresa o dell'associazione di imprese che usa o intende far uso delle condizioni contrattuali oggetto della segnalazione;
- b) l'indicazione dell'interesse diretto ed immediato a tutela del quale si richiede l'attivazione delle funzioni di controllo della Camera di Commercio.

Articolo 10

Istruttoria

1. Il Responsabile della tutela della fede pubblica e del consumatore verificata la regolarità e la completezza della documentazione, invia ai soggetti interessati apposita comunicazione circa l'inizio del procedimento invitandoli, se del caso, a presentare documenti integrativi ed eventuali richieste di audizione innanzi alla Commissione.
2. Il Responsabile della tutela della fede pubblica e del consumatore procede all'acquisizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto che ritiene necessari per l'istruzione del procedimento e, al termine dell'istruttoria, trasmette copia degli atti, unitamente alla documentazione allegata all'eventuale domanda, alla Commissione.
3. La fase istruttoria deve concludersi entro centoventi giorni dalla data del deposito della domanda o dell'attivazione d'ufficio del servizio.

Articolo 11

Parere della Commissione

1. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno, può incaricare il Responsabile della tutela della fede pubblica e del consumatore circa l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione e può decidere di ascoltare i soggetti che ne hanno fatto richiesta.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, le convocazioni sono trasmesse ai destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. I soggetti convocati compaiono personalmente oppure in persona del proprio rappresentante.
4. Delle dichiarazioni rese e di tutte le riunioni svolte dalla Commissione è redatto un verbale sottoscritto dai presenti.
5. Entro sessanta giorni dalla conclusione della fase istruttoria, la Commissione esprime il proprio parere motivato sulla iniquità delle clausole contrattuali sottoposte al suo esame.
6. Il parere espresso dalla Commissione viene trasmesso al Dirigente per l'emanazione del provvedimento di cui al successivo articolo 12.

Articolo 12

Provvedimento del Dirigente

1. Entro trenta giorni dalla trasmissione del parere della Commissione, il Dirigente adotta con propria determinazione il provvedimento relativo alla iniquità delle clausole contrattuali.
2. Il Dirigente, prima dell'adozione del provvedimento e qualora lo ritenga opportuno, può rinviare alla Commissione il parere trasmesso per un ulteriore approfondimento limitatamente agli aspetti di pura legittimità.
3. Nei quindici giorni successivi, il provvedimento di cui al comma 1 è notificato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i soggetti che hanno partecipato al procedimento.
4. Il provvedimento contiene, nel caso di ritenuta iniquità delle clausole contrattuali, l'invito ad eliminare le clausole medesime.

Articolo 13

Azione inibitoria

1. Sulla base del parere circa l'iniquità delle clausole, formulato dalla Commissione ed adottato dal Segretario Generale, la Giunta Camerale valuta l'opportunità di esercitare l'azione inibitoria di cui all'articolo 1469 sexies del codice civile, tenuto conto della concreta disponibilità dei soggetti interessati a modificare, anche unilateralmente, le clausole ritenute inique.

2. L'oggetto dell'azione inibitoria è rappresentato dalle clausole contrattuali predisposte dalle imprese o loro associazioni per i rapporti con i consumatori.
3. Lo scopo dell'azione inibitoria è quello di ottenere la pronuncia giudiziale di inibizione circa l'uso futuro delle clausole ritenute vessatorie.
4. L'azione inibitoria può essere autonomamente intentata dalla Camera di commercio senza la necessità di dover intervenire in un giudizio già instaurato.
5. L'azione inibitoria può essere proposta in via ordinaria ovvero, qualora ricorrano giusti motivi di urgenza, in via cautelare ai sensi degli articoli 669 bis e ss. del codice di procedura civile.

Articolo 14

Banca dati

1. È istituita, su apposito software, una banca dati nella quale sono raccolte:
 - a) le pronunce giudiziali sulle azioni inibitorie intentate dalla Camera di commercio di Pisa, dalle altre Camere di commercio nonché dagli altri soggetti legittimati ex articolo 1469 sexies del codice civile;
 - b) l'elenco aggiornato delle azioni inibitorie pendenti presso la Camera di commercio di Pisa;
 - c) i pareri espressi dalla Commissione e le modifiche proposte.
2. Le informazioni raccolte nella banca dati sono messe a disposizione della rete camerale mediante collegamento telematico; nello stesso modo la Camera di commercio di Pisa accede alle informazioni racchiuse in analoghi archivi delle altre Camere di commercio.

Articolo 15

Verifiche

1. La Camera di commercio verifica periodicamente, in collaborazione con le associazioni delle imprese e le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, l'utilizzazione, da parte di imprese e di professionisti, dei contratti emendati da clausole inique.
2. A seguito della verifica di cui al comma precedente, la Camera di commercio provvede, in collaborazione con le associazioni citate, alla redazione e diffusione di apposite raccomandazioni nella predisposizione di contratti-tipo e/o clausole da inserire nei contratti.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 16

Modificazioni del Regolamento

1. La competenza relativamente alle modificazioni del presente regolamento spetta al Consiglio della Camera di commercio il quale vi provvede di sua iniziativa, sentito il parere non vincolante della Commissione, ovvero su proposta della Commissione medesima.
2. Ogni modifica avrà efficacia decorso il termine di tre mesi dalla relativa deliberazione, salvo diverso termine stabilito dal Consiglio.
3. In ogni caso le modificazioni non potranno influire sullo svolgimento delle procedure in corso.

Articolo 17

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento attualmente in vigore in materia.